

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1978, N. 37.

Modifica della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20 - Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegrà, della contrada denominata « L'Oro » al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

La relazione descrittiva dei confini, allegata alla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20, avente per oggetto « Aggregazione previo distacco dal comune di Valnegrà della contrada « L'Oro » al comune di Lenna », è sostituita da quella allegata alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 24 aprile 1978

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 1978 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 aprile 1978 prot. 20402/5001).

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

Con l'aggregazione al comune di Lenna della frazione « L'Oro », la nuova linea di confine fra il suddetto comune e quello di Valnegrà risulta delineata come segue:

partendo dall'attuale punto in cui il torrente Cornella si immette nel nuovo canale all'incrocio dei confini nord dei mappali n. 675 e 562, prosegue verso sud-est in mezzeria del nuovo canale fino all'incrocio con i confini dei quattro mappali n. 959, 926, 607 e 919, indi prosegue verso est, lungo il confine nord del mappale n. 919, risvolta verso sud sul confine est dello stesso mappale fino all'incrocio nord del mappale n. 477, prosegue verso est sulla linea di confine nord dei mappali n. 477, 478, 479 e 480 risale verso nord sulla linea di confine ovest del mappale n. 468 indi prosegue verso est sulla linea di confine nord dello stesso mappale, prosegue ancora verso sud-est lungo la mezzeria

del canale Sanetto fino all'incrocio con la linea di confine nord del mappale n. 80, risvolta verso est lungo il confine nord dei mappali n. 80, 79, 114 e 115 risale verso nord per breve tratto sino all'incrocio coi mappali n. 134 e 159, prosegue verso est lungo la linea di confine nord dei mappali n. 116 e 35, prosegue ancora verso sud-est lungo i confini nord-est dei mappali n. 35 e 160, risvolta verso sud-ovest all'incrocio del mappale n. 179, indi prosegue verso sud-est sulle linee dei confini nord-est dei mappali n. 160, 842, 130, 162, 163 e 164 fino all'incrocio col confine nord-est del mappale n. 178, prosegue in direzione nord-est lungo il confine nord-ovest del mappale n. 164 fino all'incrocio coi mappali n. 176, 178, risale verso nord-ovest sul confine sud-ovest del mappale n. 176, risvolta verso nord-est e quindi verso est seguendo il confine nord dello stesso mappale, discende verso sud fino all'incrocio con confine nord del mappale n. 815, prosegue verso nord-est sul confine nord dello stesso mappale, risale verso nord fino all'incrocio col confine sud del mappale n. 184, prosegue verso nord-est sul confine sud dello stesso mappale fino all'incrocio dei mappali n. 815, 184, 208 e 233, risale verso nord-est sul confine nord-ovest del mappale n. 233, indi prosegue lungo la linea dello stesso mappale verso est e discende verso sud-est lungo i confini est dei mappali n. 233 e 171 fino all'incrocio con le strade comunali della vecchia consorziale di Valle Fondra-contrada Cantone S. Francesco, al bivio denominato Ponte Chiarello.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1978, N. 38.

Integrazione alla legge regionale 30 giugno 1974, n. 33 « Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'art. 17 della L.R. 30 giugno 1974, n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

— « art. 17 bis - Indennità di presenza.

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate che partecipano ai lavori del collegio è attribuita un'indennità di presenza, per ogni giornata di seduta, nella seguente misura:

1) L. 30.000 al presidente o al componente che lo sostituisca nell'esercizio delle sue funzioni;

2) L. 20.000 agli altri componenti.

— art. 17 ter - Rimborso delle spese di viaggio.